

Stato di applicazione del PAN

Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, istituito con Decreto n. 14799 del 24/07/2013

Bruno Caio Faraglia e Pasquale Falzarano – Servizio fitosanitario centrale - Mipaaf

Floriano Mazzini – Servizio fitosanitario Regione Emilia-Romagna

PAN - Piano d'Azione Nazionale

- Ruolo del Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
- Aggiornamento sui recenti provvedimenti adottati e sulle scadenze previste dal d.lgs 150/2012 e dal PAN riguardanti principalmente:
 - Formazione utilizzatori, distributori e consulenti
 - Controllo funzionale delle macchine irroratrici
 - Misure per lo stoccaggio e la manipolazione dei PF, dei loro contenitori e delle rimanenze
 - Tutela delle acque e di aree specifiche
 - Utilizzo di PF in ambito extragricolo
 - Indicatori





Difesa integrata

- Giornata sugli strumenti attivati in Italia per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria Giornate logiche
- 25 settembre 2015 Bologna Aula Magna della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
- http://www.giornatefitopatologiche.it/it/altri-eventi/8/giornata-sugli-strumenti-attivati-in-italia-per-l-applicazione-della-difesa-integrata-obbligatoria/26/



Consiglio Tecnico Scientifico (CTS)

- I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione, l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure previste dal PAN.
- Il Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è stato istituito con Decreto n. 14799 del 24/07/2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- E' composto da 23 membri in rappresentanza del Mipaaf (4), Mattm (4) Salute (4), MIUR (1) Min Sviluppo Economico (1) Conferenza Stato Regioni (9)
- Il CTS, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessità e provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.



Formazione

- Il sistema riguarda:
 - Utilizzatori professionali
 - Distributori
 - Consulenti
- La formazione, di base e di aggiornamento è propedeutica al rilascio ed al successivo rinnovo delle specifiche abilitazioni



Formazione

- Dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti destinati ad uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (patentino)
- ▶ Entro il 26 novembre 2013 il Ministero della salute adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali
- Decorso il termine di due anni successivi all'adozione del decreto (26 novembre 2015) è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».



Prodotti fitosanitari

Destinati ad un uso professionale:

 tutti i prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente o non pericolosi (T+ T Xn Xi NC e corrispondenti CLP)

Destinati ad un uso non professionale (proposta):

- prodotti per l'impiego su tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, già identificati come "Prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO)
- prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale), e su tappeti erbosi ed aree incolte







Prodotti ad uso non professionale

In attesa del decreto relativo ai prodotti destinati ad un uso non professionale: nota del Ministero della Salute del 26 novembre 2015:



Roma, 26 novembre 2015

Alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano Assessorati alla sanità

Loro sedi

Prot. DGISAN 0044451-P-26/11/2015

Al Comando Carabinieri per la totela della

sm20400@pec.carabinieri.it

Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

pref3/@pec.politicheagricole.gov.it

Alle Associazioni dei titolari, dei distributori e dei rivenditori di prodotti fitosanitari

.oro sedi

OGGETTO – Indicazioni in merito all' applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadinvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che ititituico un quadro per l'azione communicata ai fini dell'utilizzo tostenibile dei perticidi, ha introdorto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di prodori fitosanitari e dei rattavi condusvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal decreto del Presidente della Recorbbilica 23 acrile 2001 n. 290.

Ciò posto, in relazione alla concreta attuazione delle suddette prescrizioni, a decorrere dal 26 novembre 2015, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L'art. 9 del suddetto d. Igs. introduce l'obbligo del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" per tutti coloro che, nel corso di un'attività professionale nell'ambito del settore agricolo o in altra settora filini, sublizzano e/a ocquistano per l'impaego daretto, per sé o per conto tezzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e dalle province autocome, individuate come Autorità competenti per l'armazione del sistema di formazione e certificazione rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivendatori e consulenti; sono, communge, salvé fino alla loro scadenza le preesistenti "abilitazioni all'acquisto", rilasciate dalle stesse Autorità si semi del D.P.R. 2002/2001.

L'articolo 10, oltre a prevedere la presenza, al momento della vendita, di una persona titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, ha disposto, altresi, in capo al distributore l'obbligo di verificare la validità del certificato di abilitazione esibito dall'utilizzatore professionale accuirerate.

L'art. 25, comma 1, del citato D.P.R. 2800/2001, non abropato dal digs. 130/2002, dispose che i prodotti fitosanitari e loro conditivanti, qualora classificati" molto rozzici, rozzice o norovi", possono essere venduti per l'impiego divetto, per si di per conto terri" solo a coloro che siano mamin dell'apposta "autoritzazione all'acquistro", da cio si desume, a contrasio, che, da tale precizizione, restano eschui i prodotti non classificati "molto tozzici, tozzici o norovi", cientanaemo, questo che trova sostegao nel combinato disposto del suddetto art. 25, comma 1, con il citato art 9 del dign. 150/2012, che, come riferito, ha disposto l'obbligo, a decorrere dal 26 novembre 2015, del certificato di abilitazione per l'unifizziona professionate, escholendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinitati all'utilizzio no professionate che, commogne, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del dign. 150/2012, saranno individuati con il decreto del Ministero della salute, di uniesa con al Ministero della politiche agricole, alimentari e forestati e con al Ministero dell'umbiente e della intela del territorio e del more, i ciu tere in fise di definizione.

Per quanto concerne, infine, i prodotti autorizzati esclusivamente per la protezione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come PPO, continua a trovare applicazione la previsione di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 290/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Giuseppe RUOCCO*

"'firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"



Circolare 26 novembre 2015

Utilizzatore professionale:

 Obbligo di possesso del patentino per acquistare e/o utilizzare tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale

Utilizzatore non professionale

Possibilità di acquistare ed utilizzare, senza il patentino, i prodotti che non sono classificati come "molto tossici, tossici o nocivi" e i prodotti che riportano in etichetta i pittogrammi e/o le indicazioni di pericolo (CLP) individuati nella circolare del Ministero del 15 maggio 2015





Circolare 15 maggio 2015



SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ministero della Salute DGISAN 0019953-P-15/05/2015 1.5.1.2/2014/1

Alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano

Oggetto: applicazione delle disposizioni del D.P.R. 290/2001 per stoccaggio, vendita/acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari classificati in conformità al regolamento (CE) 1272/2008

Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" dispone che, a decorrere dal 26 novembre 2015, i prodotti fitosanitari, ad eccezioni di quelli espressamente destinati agli utilizzatori non professionali, possono essere acquistati, per uso diretto o per conto terzi, e utilizzati soltanto da persone munite dell'apposito "certificato di obilitzazione" illasciato dalle Regioni o Provincie autonome.

Le suddette disposizioni introducono dunque, a partire dal prossimo 26 novembre, modifiche alle limitazioni all'accesso dei prodotti fitosanitari rispetto a quanto previsto dalla norma tuttora in vigore, di cui all'art. 25 del D.P.R. 290/2001, che, assoggettando l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a restrizioni in funzione della loro classificazione ed etichettatura di pericolo, richiede il possesso di una specifica abilitazione soltanto per l'acquisto e l'utilizzo di quelli classificati e/o etichettati Molto tossico «T+», Tossico «T+» e Nocivo «Xn» ai sensi della direttiva n.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento CLP, abroga la succitata direttiva introducendo nuovi requisiti di classificazione ed etichettatura delle miscele, obbligatori dal prossimo 1º giugno.

Il regolamento sopra citato modifica, in particolare, gli elementi di comunicazione del pericolo che figurano nelle etichette dei prodotti, sia relativamente alle frasi o indicazioni che descrivono sinteticamente la natura del pericolo sia relativamente alla simbologia di pericolo, e che sono di riferimento per gli operatori del settore nell'adempimento degli obblighi previsti dal suddetto D.P.R. 290/2001.

In attesa dell'efficacia, dal 21 novembre 2015, delle norme di cui agil articoli 9 e 10 del D. (gs. n.150/2012 e dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'articolo 10 (4) del D.(sg. n.150/2012, definirà i requisiti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, quindi "liberamente accessibili" per l'acquisto e l'utilizzo anche da parte di persone non dotate del certificato di abilitazione sopra citato, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Il certificato di abilitazione di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 290/2001 è obbligatorio per l'acquisto, per uso diretto o per conto terzi, e per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che in etichetta riportano i pittogrammi indicati nella colonna 1 della seguente tabella in combinazione con le indicazioni di pericolo riportate nella colonna 3. Nel caso in cui in etichetta non siano presenti i pittogrammi specificati in colonna 1 il certificato è comunque richiesto se in etichetta figura almeno una delle indicazioni di pericolo specificate in colonna 3.

Al prodotti che soddisfano i requisiti di classificazione ed etichettatura specificati in tabella si applicano, altresi, le disposizioni del sopra citato D.P.R. n. 290/2001 concernenti la vendita e l'immagazzinamento dei prodotti classificati e/o etichettati Molto tossico e Tre », Tossico «Tre » Rockio «Xiv.)

Le indicazioni fornite con la presente nota relativamente ai prodotti fitosanitari si intendono riferite anche ai coadiuvanti.

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
PITTOGRAMMA DI PERICOL	O CLASSE e CATEGORIA DI PERICOLO	INDICAZIONE DI PERICOLO
(GHS 6) PERICOLO	Tutte le classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate a simbolo
(GHS 8) PERICOLO oppure ATTENZIONE	Tutte le classi classi di "Pericolo per la salute" e le categorie di pericolo correlate al simbolo	Tutte le indicazioni di pericolo correlate al simbolo
(! >	Pericolo per la salute	H302 – Nocivo se ingerito.
	TOSSICITA' ACUTA (cat.4)	H312 – Nocivo per contatto con la pelle. H332 – Nocivo se inalato
	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H336 – Può provocare sonnolenza o vertigini.
(GHS 7) ATTENZIONE	Pericolo per la salute TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (esposizione singola), categoria di pericolo 3	H335 – Può irritare le vie respiratorie
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Pericolo per la salute TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE, categoria supplementare — Effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	H362 – Può essere nocivo per i lattanti allatta al seno
Qualunque pittogramma o nessun pittogramma in etichetta	Qualunque classe e categoria di pericolo o prodotto esente da classicazione di pericolo	EUH029 — A contatto con l'acqua libera un gas tossico EUH031 — A contatto con acidi libera un gas tossico EUH032 — A contatto con acidi libera un gas altamente tossico EUH070 — Tossico per contatto oculare EUH071 — Crorsivo per le vie respiratorie

Per l'individuazione delle classi/categorie di pericolo e delle Indicazioni di pericolo si è fatto riferimento alla "Taballa di conversione" di cui al'allegato VII del regolamento CLP, Relativamente alle nuove classi di pericolo previste dal regolamento CLP, in particolare le classi di roscicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola o esposizione ripetura, e alle Indicazioni di pericolo per le quali non risulta definita una diretta corrispondenza con le classi di pericolo e le frasi di rischio della direttiva sopra citata, si è tenuto conto delle Definizioni e considerazioni generali e dei Criteri di classificazione previsti dal regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Ruocco



Precisazioni

Distributore

- verificare la validità del patentino che l'utilizzatore professionale deve esibire indipendentemente dalla classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario
- astenersi dalla vendita all'acquirente "non professionale " di prodotti classificati "molto tossici, tossici o nocivi "

Autorità regionali

 possono prevedere opportune modalità di registrazione della vendita effettuata ad acquirenti utilizzatori non professionali



Controllo delle irroratrici

Impegni:

- I. Controllo funzionale entro il 26 novembre 2016 delle irroratrici (ogni 5 anni fino al 2020, ogni 3 in seguito)
- Le irroratrici nuove devono essere controllate entro 5 anni dall'acquisto
- Sono validi i controlli effettuati volontariamente dal 26 novembre 201 Inell'ambito dei regimi di sostegno (PSR e OCM)





Per i contoterzisti

- il primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni (Come contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale presso la Camera di Commercio)
- le attrezzature nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto
- per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato almeno I volta all'anno







Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR I

Prot. n. 4847 del 3/03/2015

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, di recepimento della direttiva 2009/128/CE, ed in particolare l'articolo 12, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 luglio 2013, n. 14799, con il quale è stato istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e



Controllo delle irroratrici: scadenze diverse

- Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale in tempi ed intervalli diversi (Decreto 30/3/2015):
 - Attrezzature da controllare entro il **26 novembre 2018** (intervallo tra i controlli successivi di 6 anni)
 - irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono PF in forma localizzata, con banda trattata inferiore o uguale a 3 metri
 - irroratrici schermate per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree
 - Attrezzature per le quali attualmente non sono state ancora definite le procedure dei controlli
 - attrezzature per l'applicazione dei PF in forma solida o granulare (es.: impolveratrici, microgranulatori)
 - barre umettanti
 - attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti nel terreno (es. fumigatrici)
 - attrezzature per il trattamento/concia meccanizzata delle sementi
 - fogger





Norme per il deposito dal 1/1/2015

- chiuso (con appositi cartelli di pericolo) e accessibile solo agli utilizzatori professionali
- ad uso esclusivo (no attrezzi, alimenti, mangimi solo concimi e contenitori vuoti o prodotti scaduti)
- sistema di raccolta di eventuali sversamenti e materiale per raccogliere le perdite
- ricambio d'aria protetto, asciutto, riparato da acqua e luce solare
- ripiani con materiale non assorbente e senza spigoli taglienti
- strumenti per dosare i prodotti
- numeri di emergenza







Deposito dei prodotti fitosanitari











Tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

- ▶ Provvedimento DM del 10 marzo 2015 (pubblicato in GU il 23 marzo 2015 serie generale n. 71) di approvazione delle "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette"
- Adottato su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2015.

Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Е

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 22 luglio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Considerato che il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato la proposta di linee guida di indirizzo per la scelta di misure volte alla riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette:

Considerata la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2014:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le linee guida di indirizzo, allegate al presente decreto, per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto disposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2 «Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile» e A.5.8 «Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette» del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale



Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

- individuano 18 misure ed i relativi criteri di scelta per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela:
 - dell'ambiente acquatico
 - dell'acqua potabile
 - della biodiversità
- L'applicazione volontaria o obbligatoria delle misure è di competenza delle Regioni e delle Province autonome e/o degli Enti preposti alla tutela delle acque e delle aree protette/Siti Natura 2000, in funzione degli specifici obiettivi e dei relativi strumenti da attivare.









Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

- ▶ le 18 misure riguardano:
- misure per la mitigazione dei rischi associati:
 - □ alla deriva
 - al ruscellamento
 - □ alla lisciviazione
 - □ alla limitazione, sostituzione, eliminazione dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- misure specifiche di mitigazione del rischio, che possono essere inserite nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, in funzione degli obiettivi di tutela
- misure complementari da prevedere in associazione alle misure di riduzione del rischio





Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree protette

Scelta e modalità di applicazione delle misure Misure per la tutela dell'ambiente Misure per la tutela delle aree protette acquatico e dell'acqua potabile misure (Natura 2000 e aree naturali protette) Individuazione delle Individuazione delle criticità criticità Scelta delle misure Scelta delle misure più idonee più idonee Inserimento nei piani di gestione dei Inserimento nei piani di gestione dell'area distretti idrografici protetta Inserimento delle stesse misure nei PSR Inserimento delle stesse misure nei PSR per il sostegno finanziario per il sostegno finanziario



PAN – Aree extra agricole

- "ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente"
- "le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio"





PAN – Aree extra agricole

- "apposizione di cartelli che indicano, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata (la durata dei divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore)
- Vincoli sull'utilizzo di erbicidi
- Vincoli sull'utilizzo di insetticidi acaricidi e fungicidi





PAN – Utilizzo di erbicidi

- In ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:
- ▶ a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
- Sono previste le seguenti misure:
- i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- in caso di deroga <u>non</u> si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68,. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti



PAN – Utilizzo di insetticidi, acaricidi e fungicidi

- Le Autorità locali competenti devono privilegiare:
 - misure di controllo biologico
 - trattamenti con prodotti a basso rischio
 - trattamenti con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica
 - in ogni caso è escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed Irritanti con frasi di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
 - è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi di precauzione per e api
- entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili



LISTA VERDE

- Consiste in un elenco di prodotti utilizzabili in ambito extragricolo, in conformità ai requisiti del PAN;
- ▶ E' il frutto di un'analisi svolta dal Consiglio Tecnico Scientifico (nel suo ruolo di supporto alle Amministrazioni competenti per l'attuazione del PAN)
- L'analisi è stata effettuata anche con il coinvolgimento delle aziende produttrici attraverso le loro Associazioni di rappresentanza
- La <u>Lista verde</u> è da considerare provvisoria e soggetta ad aggiornamento continuo in funzione delle nuove autorizzazioni di PF per il settore extragricolo.
- E' in fase di definizione e di pubblicazione e rappresenterà un valido supporto decisionale per le Regioni e per le autorità locali.



Criteri Minimi Ambientali

- > Par. A.5.4 del PAN Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le linee ferroviarie
- > Par. A.5.5 del PAN Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade
- I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Servizio Fitosanitario Nazionale, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e nella rete stradale e autostradale.
- > Predisposta bozza da GdL istituito presso Mattm
- Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al fine di tener conto delle specificità del territorio.
- > Acquisita valutazione del Servizio Fitosanitario Nazionale
- Documento in via di definizione anche con il coinvolgimento del Consiglio Tecnico Scientifico
- > Prevista redazione di Lista di prodotti in analogia con la Lista Verde





PAN – Indicatori – DM 15 luglio 2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 0000137 del 15/07/2015

H Ministro dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

di concerto cor

il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

il Ministro della Salute

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n.150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il Decreto 22 gennaio 2014 recante il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni;





PAN - INDICATORI

N. 15 indicatori, di cui 9 attivi (e 6 in corso di attivazione)

- I Distribuzione e uso dei prodotti fitosanitari
- 2 Uso dei prodotti fitosanitari
- 3 Intossicazioni da prodotti fitosanitari
- ▶ **4** Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle acque a livello nazionale
- **5** Frequenza e concentrazioni di specifiche sostanze attive nelle acque
- ▶ 6 Popolazioni di uccelli sensibili ai prodotti fitosanitari
- 7 Agricoltura biologica
- ▶ 8 Mortalità delle api causati dall'uso dei prodotti fitosanitari
- 9 Residui di fitofarmaci in matrici alimentari





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Bruno Caio Faraglia Pasquale Falzarano

Floriano Mazzini





